

# **COMUNE DI TRAPANI**

## **REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI CITTADINI STRANIERI ED APOLIDI RESIDENTI IN TRAPANI**

**(Approvato con Delibera di C.C. n. 165 del 19/11/2012)**

## INDICE

### **Parte prima – Istituzione e Funzionamento**

- Articolo 1 ISTITUZIONE DELLA CONSULTA
- Articolo 2 FINALITA'
- Articolo 3 FUNZIONI
- Articolo 4 COMPOSIZIONE
- Articolo 5 ORGANI DELLA CONSULTA
- Articolo 6 PRESIDENTE
- Articolo 7 VICE-PRESIDENTE
- Articolo 8 UFFICIO DI PRESIDENZA
- Articolo 9 ASSEMBLEA
- Articolo 10 SEDUTE
- Articolo 11 SEDE
- Articolo 12 REGOLAMENTO INTERNO
- Articolo 13 LINGUA
- Articolo 14 INSEDIAMENTO E SCIoglimento

### **Parte seconda - Elezioni**

- Articolo 15 ELETTORATO ATTIVO
- Articolo 16 ELETTORATO PASSIVO
- Articolo 17 INDIZIONE DELLE ELEZIONI
- Articolo 18 COMMISSIONE ELETTORALE
- Articolo 19 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
- Articolo 20 PRESENTAZIONE DELLA LISTA
- Articolo 21 MODALITÀ DI ELEZIONE
- Articolo 22 MODALITÀ DI VOTO
- Articolo 23 SCHEDE DI VOTAZIONE E OPERAZIONI DI VOTO
- Articolo 24 OPERAZIONI DI SCRUTINIO
- Articolo 25 FUNZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE E PUBBLICAZIONE DELL'ESITO ELETTORALE
- Articolo 26 NORME TRANSITORIE E FINALI

## PARTE I – ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

### **Articolo 1 - Istituzione della Consulta**

In attuazione di quanto previsto dall'art 94 commi 5 e 6 dello Statuto Comunale, è istituita la Consulta Comunale elettiva dei cittadini stranieri ed apolidi residenti nel Comune di Trapani d'ora in seguito denominata "Consulta" al fine di promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini stranieri all'Amministrazione locale.

Per stranieri si intendono i cittadini con cittadinanza straniera e non comunitari residenti nel Comune di Trapani. Agli stranieri residenti, sono equiparati gli apolidi (per apolide si intende la persona priva della cittadinanza originaria per cause che ne hanno determinato la perdita, e che non hanno acquisito altra cittadinanza).

L'elezione dei suoi componenti è disciplinata dal presente regolamento, nel rispetto del principio democratico, tenuto conto dell'esigenza di assicurare per quanto possibile la rappresentanza delle componenti etniche numericamente più rilevanti della popolazione straniera presente in Trapani.

La Consulta è eletta a suffragio diretto, con voto libero e segreto dai cittadini stranieri o apolidi in possesso dei requisiti, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento.

Con la sua istituzione, il Comune di Trapani adotta ed applica i principi ispiratori della Convenzione europea di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale del 5 febbraio 1992 e della legge di ratifica ed esecuzione, L. n. 203 dell'8 marzo 1994.

### **Articolo 2 - Finalità**

In quanto Organo consultivo e propositivo del Sindaco e del Consiglio Comunale, viene consultato prima dell'approvazione di atti riguardanti le condizioni ed i diretti interessi dei soggetti di cui al precedente articolo 1, ed è altresì strumento attraverso il quale l'Amministrazione viene informata sulle problematiche e sulle condizioni delle comunità straniere presenti sul territorio. Il suo parere non vincolante può essere richiesto per quelle proposte di deliberazione che:

1. incidono sopra situazioni che differenziano, la condizione giuridica di cittadino da quella di straniero o apolide;
2. consentono l'adozione di misure attive per agevolare l'integrazione degli stranieri e degli apolidi;
3. riguardano in generale la vita dei cittadini immigrati: luoghi di culto, luoghi di aggregazione sociale e/o culturale, attività economiche, accesso all'istruzione, alloggi;
4. adottano regolamenti con dirette refluenze sulle politiche in materia di immigrazione.

La consulta dà attuazione ai principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità della popolazione e di integrazione degli stranieri nel tessuto economico e sociale del territorio comunale, promuove la cultura multietnica, i diritti dell'uomo e della donna, della pace e della democrazia. A tal fine:

1. favorisce il dialogo e l'integrazione tra le diverse culture, l'inserimento sociale, e l'interazione degli immigrati.
2. esercita funzioni consultive, propositive e di collaborazione alle politiche ed agli interventi che il Comune rivolge ai cittadini stranieri ed è l'Organo tramite il quale gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune di Trapani, partecipano alla vita dell'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 3 – Funzioni**

La Consulta quale organismo di collegamento tra la comunità dei cittadini stranieri e l'Amministrazione Comunale, ha le seguenti funzioni:

- a) partecipare e contribuire alla definizione delle proposte delle politiche sull'immigrazione;
- b) favorire le relazioni ed il confronto tra le diverse esperienze impegnate in ambito dell'immigrazione, con particolare riferimento alla realtà cittadina;
- c) sviluppare l'osservazione delle dinamiche sociali, attraverso il confronto delle informazioni e la partecipazione attiva ad azioni anche di ricerca promosse dall'Amministrazione;
- d) affiancare l'Amministrazione nei contatti con i diversi soggetti istituzionali e non che operano in città, per sviluppare politiche integrate che migliorino il sostegno ai cittadini immigrati;
- e) partecipare con funzioni di proposta, alla elaborazione delle scelte, anche attraverso i diversi momenti di confronto previsti dal Piano di Zona socio-sanitario;
- f) realizzare attività di informazione, aggregazione e confronto rivolto a singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;
- g) contribuire a realizzare la piena integrazione ed interazione degli stranieri residenti nel Comune, in ogni ambito, raccogliendo informazioni ed effettuando ricerche sia direttamente che in collaborazione con l'Amministrazione;
- h) promuovere iniziative per la prevenzione del razzismo e di ogni forma di xenofobia;
- i) organizzare programmi specifici condivisi, volti alla sensibilizzazione sui temi dell'immigrazione e della multiculturalità sviluppando in questo ambito anche la propria autonomia;
- j) fornire informazioni e supporto all'esercizio da parte di tutti gli stranieri residenti in Trapani, siano essi singoli o associati, dei diritti di partecipazione, di accesso ed informazione previsti dalle leggi, dallo Statuto Comunale e degli Istituti di partecipazione del Comune;
- k) promuovere la consulenza necessaria per redigere e sviluppare progetti per gli stranieri residenti in Trapani i quali intendano richiedere contributi;
- l) predisporre proposte da sottoporre all'Amministrazione, da formulare per iscritto ed in lingua italiana, inerenti le funzioni di cui ai superiori punti.

### **Articolo 4 – Composizione**

La Consulta è composta da 15 membri compreso il Presidente e il Vice Presidente.

La Consulta resta in carica per l'intera consiliatura comunale ed opera in regime di prorogatio fino alla costituzione della nuova Consulta per un periodo massimo di dodici mesi.

### **Articolo 5 – Organi della Consulta**

Sono Organi della Consulta comunale per i cittadini stranieri ed apolidi residenti a Trapani:

1. il Presidente
2. il Vicepresidente
3. l'Ufficio di Presidenza
4. l'Assemblea.

Nel corso della prima riunione i suoi componenti eleggono l'Ufficio di Presidenza, composto da quattro persone: il Presidente, il Vice Presidente, e altri 2 membri della Consulta.

## **Articolo 6 – Presidente**

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea nella riunione di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora dopo due votazioni non venga raggiunta la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza relativa.

Fino alla elezione del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Consigliere eletto con il maggior numero di voti, o a parità di voti, dal più anziano per età.

Il Presidente dura in carica per l'intera durata del mandato della Consulta e la rappresenta nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Le sue competenze sono:

- a) convoca e presiede l'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- b) cura l'attuazione delle deliberazioni;
- c) rappresenta la Consulta all'esterno;
- d) redige una relazione annuale scritta sulle attività svolte durante il suo mandato, e la inoltra all'Amministrazione Comunale.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento del Vice Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal membro più anziano per età dell'ufficio di Presidenza.

In caso di dimissioni anticipate, decadenza, o altro impedimento permanente, potrà essere eletto un nuovo Presidente con le stesse modalità indicate in sede di prima costituzione.

In caso di revoca del Presidente, la decisione dell'Assemblea deve essere adottata con deliberazione motivata approvata con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti della stessa, con contestuale elezione del nuovo presidente con la modalità già indicata per la prima elezione.

## **Articolo 7 – Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente viene eletto immediatamente dopo il Presidente con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Il Vice-Presidente svolge funzioni vicarie del Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o temporanea indisponibilità.

## **Art. 8 – Ufficio di Presidenza**

L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da 2 membri eletti dall'Assemblea, nella prima riunione di insediamento, con le stesse modalità di cui all'art. 6 .

Il Vice Presidente e l'Ufficio di Presidenza durano in carica per l'intero mandato della Consulta.

In caso di dimissioni di un membro dell'Ufficio di Presidenza si potrà procedere alla sua surroga con le stesse modalità previste per l'elezione.

L'Ufficio di Presidenza ha la funzione di facilitare le modalità di funzionamento dell'Assemblea e di svolgere un'efficace funzione di raccordo con l'Amministrazione Comunale.

L'Ufficio di Presidenza provvede a:

- coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti;
- garantire le forme di raccordo con i programmi e le iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale;
- proporre all'Assemblea iniziative di promozione dell'attività della Consulta stessa e dei progetti a cui questa concorre nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione;
- proporre iniziative che favoriscano la diffusione di una cultura dell'integrazione e la sensibilizzazione di altre istituzioni e dell'opinione pubblica sui principali problemi che riguardano l'immigrazione.

## **Articolo 9 – Assemblea**

La Consulta è composta da rappresentanti eletti a seguito di elezioni svolte secondo le modalità indicate di seguito.

Le competenze della Consulta sono:

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza.
- fornire i pareri di cui all'art. 3;
- deliberare sulle questioni sottoposte dall'Ufficio di Presidenza;
- svolgere tutte le funzioni non attribuite agli altri organi della Consulta;
- in caso di dimissioni di uno o più componenti, di procedere alla loro surroga secondo quanto previsto dal presente regolamento per l'elezione.

## **Articolo 10 – Sedute**

Le sedute della Consulta sono pubbliche. Le decisioni sono di norma assunte con la maggioranza dei presenti, ad eccezione dei casi in cui si richiede espressamente una maggioranza qualificata. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'ordine del giorno è trasmesso all'Amministrazione ed è pubblicato sul sito internet del Comune.

Alle riunioni della Consulta possono partecipare, con diritto di parola e senza diritto di voto, il Sindaco o Suo delegato ed il Presidente del Consiglio o Suo delegato .

Il numero minimo necessario per la validità delle sedute è fissato in numero sette (n.7) membri.

## **Articolo 11 – Sede**

La Consulta ha sede in un locale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Le funzioni di supporto alla Consulta sono svolte dai Servizi Sociali del Comune di Trapani.

## **Art. 12 – Regolamento Interno**

La Consulta può adottare un proprio Regolamento interno con il quale disciplina le modalità di convocazione dell'Assemblea, i diritti e i doveri dei Consiglieri, del Presidente, i criteri per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, le procedure di voto.

Il Regolamento di cui al superiore punto, non deve contrastare con la Legge, con lo Statuto e con il presente Regolamento.

Il Presidente dell'Assemblea trasmette la proposta di Regolamento all'Amministrazione che può segnalare la necessità di adeguamenti prima dell'approvazione del Regolamento.

## **Art. 13 – Lingua**

Tutti gli atti formati e utilizzati nel presente procedimento sono redatti in lingua italiana.

## **Articolo 14 – Insediamento e scioglimento**

La Consulta è insediata dal Sindaco a seguito della convalida degli eletti e resta in carica fino al rinnovo.

L'elezione della nuova Consulta si tiene di norma entro sei mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

Il Sindaco procede allo scioglimento della Consulta nel caso in cui metà dei membri risulti decaduta o dimissionaria e non sia possibile procedere alla surroga dei membri decaduti o dimissionari, oppure per gravi motivi secondo quanto previsto dall'art 141 comma 1 lettera a) del D.Lgs.267/2000 per come vigente in Sicilia.

In caso di scioglimento di cui al comma precedente, le nuove elezioni dovranno svolgersi di norma entro i sei mesi successivi alla data di scioglimento, e comunque non in concomitanza con altre elezioni politiche ed amministrative.

## PARTE II – ELEZIONI

### **Articolo 15 – Elettorato Attivo**

Sono elettori della consulta le persone che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di un paese straniero o "status" d'apolide;
- b) compimento del diciottesimo anno di età entro il giorno fissato per la votazione;
- c) iscrizione all'anagrafe dei residenti del Comune di Trapani da almeno un anno;
- d) carta o permesso di soggiorno, valido o in corso di rinnovo.

L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione:

- a) passaporto o altro documento valido per l'espatrio o carta d'identità italiana;
- b) carta di soggiorno o permesso di soggiorno o ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo.

Non possono in ogni caso essere elettori coloro che sono in possesso, oltre che della cittadinanza di un paese straniero, anche della cittadinanza italiana.

### **Articolo 16 – Elettorato Passivo**

Sono eleggibili alla carica di componente della Consulta coloro che alla data fissata per la presentazione delle liste di candidati:

- a) sono in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art.15 del presente regolamento e specificatamente lettere a), b), c) e d);
- b) non si trovano nella condizione di cui all'ultimo comma dell'art.15 del presente regolamento;
- c) non hanno riportato condanne penali risultanti da sentenza passata in giudicato;
- d) nei confronti dei quali non è stato emesso decreto di espulsione dal territorio nazionale;
- e) non abbiano contestazioni o sanzioni amministrative pendenti per situazioni di morosità verso il Comune;

Il mancato possesso o la perdita di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c), d), e) del presente articolo, comporta la decadenza dalla carica di componente della Consulta.

### **Articolo 17 – Indizione delle elezioni**

Il Sindaco indice l'elezione con proprio Decreto, contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura. Ad eccezione della prima, le elezioni devono essere convocate entro 6 mesi dall'insediamento del sindaco.

Del Decreto si dà avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data fissata per la votazione.

Il Sindaco provvede a dare adeguata informazione e pubblicizzazione, attraverso il sito web del Comune, con comunicati stampa ed altri idonei mezzi di comunicazione:

- a) dell'iniziativa nel suo complesso, dei termini e delle modalità di presentazione delle candidature e degli uffici preposti al deposito delle candidature;
- b) delle modalità di voto, del giorno di svolgimento della votazione, del numero delle sezioni elettorali, dell'ubicazione e dell'orario di apertura e chiusura dei seggi.

## **Articolo 18 – Commissione Elettorale**

La Commissione elettorale è formata dal Segretario Generale o suo delegato, dal Funzionario Responsabile dei servizi Demografici, dal Responsabile dell'ufficio elettorale o suo delegato, che svolge le funzioni di segretario della commissione.

La Commissione elettorale insediata presso la Sede comunale, svolge i seguenti compiti:

- a) accerta la regolarità delle candidature;
- b) forma le Liste degli aventi diritto al voto;
- c) procede al controllo delle dichiarazioni;
- d) decide su tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
- e) stabilisce le sedi delle sezioni elettorali;
- f) raccoglie i dati e i verbali provenienti dai seggi;
- g) proclama gli eletti, previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.

## **Articolo 19 – Presentazione delle candidature**

Dal trentesimo (30) giorno e sino alle ore 12,00 del venticinquesimo (25) giorno precedente la data fissata per la consultazione, decorrono i giorni utili per la presentazione delle liste dei candidati alla elezione della Consulta.

L'elezione dei membri del Consiglio della Consulta avviene sulla base di liste di candidati contrapposte e distinte per aree geografiche.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 6 (sei) e non superiore a 15 (quindici).

Ogni lista deve prevedere di norma, la presenza non inferiore ad un terzo di ciascuno dei due sessi e comunque la presenza di entrambi i sessi, pena la non ammissione della lista medesima.

Nessuno può essere candidato in più di una lista; né in area diversa da quella nella quale si trova lo Stato di appartenenza.

Le liste devono essere redatte utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'ufficio elettorale.

## **Art 20 – Presentazione delle Liste**

I requisiti sostanziali delle liste sono:

1. Numero dei presentatori: i promotori di ogni lista, singoli o riuniti in comitato, al fine della presentazione delle candidature, devono raccogliere le firme degli aventi diritto al voto in modo che ogni lista di candidati deve risultare sottoscritta da almeno 10 (dieci) e non più di 20 (venti) persone iscritte in anagrafe per le aree geografiche comprendenti fino a 100 cittadini-elettori, da almeno 20 (venti) e non più di 30 (trenta) per le aree geografiche comprendenti da 101 (centouno) a 200 (duecento) cittadini-elettori, da almeno 30 (trenta) e non più di 40 (quaranta) per le aree geografiche comprendenti più di 201 (duecentouno) a 300 cittadini-elettori, da almeno 50 (cinquanta) e non più di 60 (sessanta) per le aree geografiche con più di 400 (quattrocento) cittadini-elettori. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista. I sottoscrittori dovranno presentarsi in giorni e orario di apertura degli uffici, entro il termine di deposito delle candidature, per apporre la propria firma in calce alla lista prescelta. Le firme dei sottoscrittori devono essere apposte sugli appositi moduli predisposti dall'ufficio elettorale ed appositamente autenticate.
2. Dichiarazione di accettazione di candidatura: la candidatura viene presentata dal diretto interessato, che deve compilare una scheda predisposta dall'Amministrazione comunale, indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità eventuale stato di apolide e residenza del candidato. Le liste dei candidati devono essere presentate all'ufficio comunale individuato nel Decreto di cui al precedente art 17, a pena di inammissibilità entro e non

oltre il venticinquesimo giorno antecedente la data della consultazione. Le suddette liste vanno tempestivamente trasmesse alla commissione elettorale di cui di cui al precedente art.18 che ne accerta la regolarità entro 5 (cinque) giorni dalla loro presentazione.

3. Requisiti delle Liste: le liste devono necessariamente indicare l' area geografica cui la lista è espressione nonché il contrassegno e la denominazione della lista e devono essere necessariamente corredate dai seguenti documenti da allegare:

- a) dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte degli interessati, con firma debitamente autenticata;
- b) dichiarazione sostitutiva relativa ai punti d) ed e) dell'art 16 del presente regolamento;
- c) dichiarazione di presentazione della lista;
- d) certificati attestanti che i candidati sono residenti nel Comune di Trapani;
- e) l'eventuale designazione quale rappresentante di lista.

Gli interessati possono ricorrere alla commissione elettorale di cui all'art.18 contro qualunque decisione relativa alle candidature, entro cinque (n.5) giorni dall'avvenuta comunicazione. A fronte dei ricorsi, la Commissione deve rendere formale risposta agli interessati nei successivi cinque (n.5) giorni dalla data di presentazione del ricorso.

I nominativi dei candidati sono resi noti con manifesto da affiggere, all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

I nominativi dei candidati sono riportati nel manifesto come indicati nella dichiarazione di accettazione della candidatura.

### **Art. 21 – Modalità di elezione**

L'elezione dei membri della Consulta avviene sulla base di liste individuate per area geografica in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la consultazione.

Ciascuna lista deve fare riferimento ad una delle seguenti aree geografiche:

- 1) Europa non comunitaria e Apolidi ;
- 2) Africa;
- 3) America;
- 4) Asia ed Oceania.

Il numero dei rappresentanti per ogni area geografica è stabilito in proporzione al numero degli elettori provenienti da ciascun' area, iscritti nell'anagrafe del Comune da almeno un anno ( art.15 , lett c) tenendo presente che ogni area geografica ha diritto ad avere almeno un rappresentante.

Se per la stessa area sono presentate più liste, risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze in ognuna delle singole liste fino alla concorrenza del numero di eletti previsto per la rispettiva area geografica.

Se per un'area è presentata una sola lista, risultano eletti i candidati maggiormente votati fino alla concorrenza del numero di eletti previsti per quell'area geografica.

Se non viene presentata alcuna lista per un'area geografica, si procede ugualmente alla elezione per le aree geografiche che hanno presentato liste di candidature.

Nel caso in cui risultano presentate liste per una sola area geografica, si procederà alla interruzione delle operazioni elettorali ed alla indizione di nuove elezioni.

### **Art. 22 – Modalità di voto**

Le operazioni elettorali si svolgono nel giorno e nei luoghi stabiliti e durano un solo giorno, non lavorativo, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Lo scrutinio ha inizio subito dopo la chiusura della votazione.

I seggi sono insediati in uffici o altri locali comunali all'uopo individuati.

Il servizio elettorale provvede all'allestimento degli uffici sezionali, alla messa a disposizione del materiale necessario ed alla consegna ai presidenti di seggio del materiale necessario per le operazioni di voto.

L'ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente e da 2 (due) scrutatori. Il presidente designa uno scrutatore quale vice presidente ed uno quale segretario, col compito di redigere il verbale delle operazioni elettorali.

La nomina dell'ufficio di sezione è effettuata dal Dirigente dei Servizi Demografici, sulla base dei seguenti criteri:

- a) presidente: scelto fra i funzionari comunali esperti in materia giuridico amministrativa;
- b) scrutatori: scelti tra i dipendenti comunali dei servizi Demografici che si sono resi disponibili.

Per la validità delle operazioni è necessaria la presenza costante di almeno 2 (due) membri dell'ufficio tra cui il presidente o il vice presidente.

Il seggio istituito presso la residenza comunale individuato nel Decreto Sindacale, completate le operazioni di scrutinio procede a trasmettere gli atti e il materiale alla Commissione elettorale.

Il presidente, ricevuto il materiale occorrente, determina il numero delle schede di votazione da autenticare, sulla base del numero degli elettori iscritti negli elenchi ed ammessi al voto, e procede alla loro autenticazione con apposizione:

- a) del timbro del Comune;
- b) della sigla/firma di un componente dell'ufficio di sezione.

Per le attività di cui sopra ai 3 dipendenti comunali individuati, verrà corrisposta un' indennità forfettaria omnicomprensiva in misura corrispondente agli emolumenti previsti per tali funzioni in occasione delle ultime elezioni comunali.

### **Art. 23 – Schede di votazione e operazioni di voto**

Per le elezioni viene utilizzata un'unica scheda in cui sono riportati i contrassegni delle Liste ammesse.

Il voto si esprime tracciando con la matita un segno sul contrassegno della Lista prescelta.

L'elettore può esprimere una sola preferenza.

Per votare l'elettore deve presentare il permesso di soggiorno valido o la ricevuta attestante la presentazione della domanda di rinnovo, nonché la carta d'identità rilasciata da Comune di Trapani, in corso di validità.

La sezione elettorale disporrà dell'elenco di elettori iscritti nella sezione.

Al momento del voto, l'elettore apporrà la sua firma sull'elenco in corrispondenza del proprio nome e lo scrutatore annoterà gli estremi del documento d'identità.

### **Art. 24 – Operazioni di scrutinio**

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto ed i risultati vengono trasmessi, unitamente alle schede, alla commissione elettorale di cui all'art.18 costituito presso la residenza comunale.

Verranno annullate le schede elettorali contenenti:

- a) più di una preferenza;
- b) segni di riconoscimento;
- c) sono altresì annullate le schede da cui non può essere desunta la volontà dell'elettore.
- d) le schede non contenenti alcuna espressione di voto sono conteggiate come schede bianche.

Per la validità del voto, non è richiesto il raggiungimento di alcun quorum.

### **Art. 25 – Funzioni dell'ufficio centrale e pubblicazione dell'esito elettorale**

La Commissione elettorale, dopo aver accertato che tutte le operazioni di scrutinio sono state completate, si pronunzia su tutte le eventuali controversie insorte durante lo svolgimento della procedura elettorale e proclama gli eletti.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti, secondo il verbale redatto dall'Ufficio Elettorale di sezione.

Il Sindaco entro il decimo giorno successivo alla votazione, rende noto l'esito della votazione con avviso da pubblicare sul sito web del Comune.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa in vigore in quanto applicabile.

### **Art. 26 – Norme transitorie e finali**

La prima indizione delle elezioni della Consulta avviene entro 6 mesi dalla data di esecutività del presente regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa in vigore per le elezioni del Consiglio Comunale di Trapani, allo Statuto comunale ed ai provvedimenti regolamentari del Comune di Trapani per quanto applicabili.